

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2910

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DAL MASO, GOTTARDO, ZOSO, ZUECH, MENEGHETTI,  
ORSINI GIANFRANCO, PELLIZZARI, ZANFORLIN, ZAMBON,  
ARMELLIN, ROSSI**

*Presentata il 27 ottobre 1981*

Proroga delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, terzo comma, della legge 29 aprile 1981, n. 163, concernente esenzione dal pagamento dell'ILOR per le aziende che operano nelle zone depresse del centro-nord

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per effetto del combinato disposto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 22 luglio 1966, n. 614, le aziende artigiane ed industriali, che operano nelle zone riconosciute depresse del centro-nord, sono esentate dal pagamento dell'ILOR.

Tale esenzione viene a scadere al 31 dicembre 1981, come previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, così come modificato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 29 aprile 1981, n. 163. Si ritiene superfluo sottolineare l'importanza di favorire l'insediamento, l'ampliamento ed il mantenimento di unità produttive in aree ove ancora alto è l'indice della emigrazione e basso è il reddito *pro capite*. Ciò naturalmente verrebbe compro-

messo ove non venisse ulteriormente prorogato il termine di esenzione dal pagamento dell'ILOR, provvidenza che solo parzialmente compensa le maggiori spese ed oneri che un'attività economica incontra insediandosi, sviluppandosi o solo esistendo in zone impervie, lontane dalle grandi reti di comunicazione e di distribuzione, oltre che dai servizi più necessari.

Si ritiene, pertanto, se si vuole andare incontro alle necessità di popolazioni che abitano aree depresse, se si vuole scongiurare il fenomeno emigratorio e costruire validi motivi per rimanere nella propria terra, proporre la proroga della esenzione dal pagamento dell'ILOR per le aziende artigiane ed industriali che operano nelle zone depresse del centro-nord per almeno altri cinque anni.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni agevolative di cui al terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1981, n. 163, sono prorogate al 31 dicembre 1986, alle condizioni e nei limiti di cui alla legge stessa.